



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 70/2023 P.U., promosso

DA

Scuderi Antonino (cod. fisc. [REDACTED]) rappresentato e
difeso dall'avv. Ettore Volpe (ettorevolpe@pec.it) per procura allegata alla
proposta

PROPONENTI

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore



Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Scuderi Antonino in data 4 aprile 2023;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa
Sezione in data 6 aprile 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, comma
2, CCII*, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da
presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art.
67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore
della crisi, dott. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui
all'art. 68, commi 2 e 3, CCII;



rilevato che, con integrazione trasmessa in data 19 aprile 2023, il professionista ha reso i necessari chiarimenti in ordine alla previsione di cui all'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

osservato che, con decreto del 20 aprile 2023, si è rilevata l'assenza (allo stato) di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il proponente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con il medesimo decreto, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 26 maggio 2023, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che, entro il termine assegnato, sono state trasmesse osservazioni dai creditori Deutsche Bank s.p.a. e IBL Banca s.p.a. e una precisazione del credito da parte della Compass Banca s.p.a.;

evidenziato, in particolare, che:



- Deutsche Bank s.p.a. s.r.l. ha lamentato: a) l'omessa considerazione della maggiore capacità economica acquisita dal figlio del proponente, [REDACTED] e dell'aiuto economico da parte della figlia, [REDACTED]; b) la mancata indicazione di eventuali entrate economiche della moglie convivente, [REDACTED]; c) l'omessa indicazione dei beni mobili e/o immobili di proprietà del debitore oltre all'auto indicata nella proposta; d) l'attribuzione di un "concorso di colpa" genericamente imputato agli istituti finanziari;
- IBL Banca s.p.a. si è opposta all'omologazione del piano, rilevando: a) la carenza del presupposto della meritevolezza del debitore; b) l'erroneità e, comunque, la genericità della valutazione concernente il merito creditizio computa dal professionista ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII; c) la non adeguata considerazione, nel piano di ristrutturazione proposto, delle caratteristiche del contratto di finanziamento dalla stessa stipulato con il debitore (mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione);
- Compass Banca s.p.a. ha precisato che il proprio credito nei confronti del proponente ammonta ad € 21.555,02 (anziché ad € 28.371,49, come indicato nel piano);

rilevato che le contestazioni sollevate dai creditori sono state oggetto di replica da parte del proponente con memoria del 26 maggio 2023, nella quale è stata altresì approntata una modifica del piano di ammortamento originariamente proposto, in considerazione del minor ammontare del credito di Compass Banca s.p.a.;

dato atto che, nella citata nota del 26 maggio 2023, il professionista ha argomentato in ordine all'infondatezza delle contestazioni e ha rimesso gli atti a questo giudice ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;

ritenuto che le contestazioni mosse da Deutsche Bank s.p.a. e IBL Banca s.p.a. vanno disattese;



considerato, invero, con riferimento alle doglianze della Deutsche Bank s.p.a., che il professionista ha puntualmente rilevato: a) che al figlio del proponente residuano - al netto degli € [REDACTED] - somme insufficienti a garantire il soddisfacimento dei minimi bisogni personali, mentre la figlia, dopo il *master* conseguito a Roma, oggi lavora e vive a Milano ed è economicamente indipendente; b) la moglie del proponente non svolge attività lavorativa e non percepisce alcun reddito; c) il debitore non è proprietario di beni ulteriori rispetto all'autovettura Suzuki SX4 tg. [REDACTED] immatricolata nel 2007 (come risulta dall'accesso alle banche dati ufficiali); d) la considerazione svolta in ordine al "concorso di colpa" non è riferibile al predetto creditore, bensì a quelli che - successivamente - hanno sfiorato i parametri di valutazione indicati dalla legge;

osservato, in relazione alle eccezioni della IBL Banca s.p.a., che: a) nell'impianto normativo del CCII, lo scrutinio sulla meritevolezza è collocato all'art. 69, comma 1, ai sensi del quale "*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*", e nella fattispecie non appare sussistente alcuno dei tre menzionati stati soggettivi, ove si consideri che, a fronte di una genesi della situazione di difficoltà finanziaria sovraindebitamento risalente al 2017 (epoca del trasferimento a casa dei genitori di [REDACTED]

[REDACTED] l'odierno proponente riusciva a onorare le proprie obbligazioni fino a maggio 2022, allorquando il regolare pagamento delle rate diveniva impossibile a causa del sopravvenuto aumento delle utenze domestiche e, in generale, del costo della vita; b) la violazione delle regole del merito creditizio, quand'anche ritenuta sussistente, determina per il creditore, ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, unicamente la preclusione a presentare opposizione o reclamo in sede di



omologa per contestare la convenienza della proposta; c) l'art. 67, comma 3, CCII ammette espressamente la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

rilevato, a questo punto, che - come risulta dal piano di ammortamento da ultimo modificato - il proponente Scuderi Antonino, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 173.618,70, ha offerto di versare, in un arco temporale di sette anni e sette mesi, n. 91 rate da € 256,95 ciascuna, con le quali soddisfare, oltre ai costi di procedura rappresentati dal saldo del compenso dell'OCC (pari ad € 1.815,44), i creditori nella misura del 12,79%, secondo le modalità previste nella seguente tabella:

| Debito | Creditore | Debito Residuo | Abbattimento proposto | Residuo Debito proposto | N. Rate previste | Prima Rata | Importo Rata Mensile Media |
|--------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| | 1 - Agos Ducato S.p.A. | 15.054,74 | 13.486,19 | 1.568,55 | 83 | Dalla rata n. 9 | 18,90 |
| | 1 - Agos Ducato S.p.A. | 7.534,80 | 6.749,75 | 785,058 | 83 | Dalla rata n. 9 | 9,46 |
| | 5 - IBL BANCA | 31.808,74 | 28494,59 | 3.314,15 | 83 | Dalla rata n. 9 | 39,93 |
| | 9 - Compass Banca S.p.A. | 21.555,02 | 19.308,99 | 2.246,03 | 83 | Dalla rata n. 9 | 27,06 |
| | 3 - Fidelity spa | 17.436,65 | 15.619,75 | 1.816,90 | 83 | Dalla rata n. 9 | 21,89 |
| | 2 - Deutsche Bank | 30.624,00 | 27.433,29 | 3.190,71 | 83 | Dalla rata n. 9 | 38,44 |
| | 10 - Findomestic Banca | 30.172,54 | 27.028,56 | 3.143,98 | 83 | Dalla rata n. 9 | 37,88 |
| | 10 - Findomestic Banca | 5.521,87 | 4.946,55 | 575,32 | 83 | Dalla rata n. 9 | 6,93 |
| | 8 - Unicredit S.p.A | 2.601,63 | 2.330,57 | 271,06 | 83 | Dalla rata n. 9 | 3,27 |
| | 7 - Comune di Palermo Ufficio Tributi | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 83 | Dalla rata n. 9 | 21,39 |
| | 6 - AdF Riscossione/Oneri e Aggio | 86,11 | 77,50 | 8,61 | 83 | Dalla rata n. 9 | 0,11 |



| | | | | | | | |
|--|--|----------|------|----------|----|-----------------|-------|
| | 11 - Assessorato Economia e Finanze | 643,87 | 0,00 | 643,87 | 83 | Dalla rata n. 9 | 7,76 |
| | 12 - AdE Riscossione/Comune di Palermo ufficio Tributi | 645,04 | 0,00 | 645,04 | 83 | Dalla rata n. 9 | 7,77 |
| | 13 - AdE Riscossione/Amm.Finanziaria | 321,23 | 0,00 | 321,23 | 83 | Dalla rata n. 9 | 3,87 |
| | 14 - AdE Riscossione/Ass.Economia e Finanze | 1.020,99 | 0,00 | 1.020,99 | 83 | Dalla rata n. 9 | 12,30 |

rilevato che tale impegno verrà assolto destinando ai creditori una quota della pensione percepita dal debitore (ammontante ad [REDACTED] mensili) e trattenendo la restante parte per il fabbisogno del suo nucleo familiare (stimato in € [REDACTED] al mese);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato che il piano prevede la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio e che, inoltre, appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori chirografari, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 70, comma 9, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, da ultimo, che il compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 71, comma 4, CCII dispone: *"Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*;

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;



OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Scuderi Antonino, nato a Palermo il [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED])

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a Scuderi Antonino la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;



DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile.

Palermo, 29 maggio 2023

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

